

REGIONE PUGLIA

Integrazione e modifica della L.R.7.1.1980, n.3

Relazione

La legge regionale 7/1/1980 n.3 "Utilizzazione degli avanzi di amministrazione dell'anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n.7 del 25/1/1974", aveva come obiettivo l'azzeramento di tutte le richieste di contributo in conto capitale presentate ai sensi della L.R.n.7/74 abrogata con L.R.13/6/78, n.22.


Poichè a fronte di 64 miliardi di giacenze erano disponibili soltanto 20 miliardi di stanziamento, il legislatore regionale prevede che quest'ultima somma fosse ripartita tra le cinque provincie pugliesi in misura proporzionale all'ammontare delle rispettive richieste.

In effetti le domande presentate dagli artigiani erano previsioni di investimento che per quasi una metà non sono state realizzate, così come gli investimenti effettivamente realizzati non si sono distribuiti in maniera uniforme tra le diverse provincie rispetto alle previsioni iniziali.

Vi sono state provincie che hanno oltrepassato la quota loro assegnata mentre altre sono rimaste abbondantemente al di sotto.

Poichè si tratta delle ultime pratiche da liquidare, che per l'intera Puglia sono al di sotto di tre miliardi di lire, si propone la modifica della legge regionale 7 gennaio 1980, n.3 nel senso di superare l'iniziale riparto proporzionale tra provincie e stabilendo, invece, di provvedere alla liquidazione di tutte le pratiche ancora giacenti presso l'Assessorato.

Giuseppe Colonna



REGIONE PUGLIA

"Integrazione e modifica della legge regionale
7 gennaio 1980, n.3".

Articolo unico

L'art.1, quarto comma, della L.R.7/1/80, n.3 è così modificato:
"Le somme disponibili saranno utilizzate sino a completa copertura di
tutte le domande".

Giuseppe Colonna



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
10
8382